

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (Approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 05/02/2009)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le competenze e il funzionamento del Servizio di controllo interno del Comune di Borgo San Lorenzo per lo svolgimento delle funzioni di nucleo di valutazione (di seguito Nucleo di valutazione), in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 286/99 e dall'art. 147 TUEL n. 267/00.

Art. 2 - Composizione, nomina e durata

1. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il nucleo di valutazione è composto dal Direttore generale dell'Ente, con funzioni di Presidente, dal Responsabile dell'U.O. Organizzazione e Informatica e da un membro esterno od interno all'ente di comprovata competenza ed esperienza.

2. Il nucleo di valutazione, formato da tre componenti esperti in materia di valutazione e controllo interno, di gestione o strategico, scelti tra soggetti interni all'ente con specifica qualificazione, ovvero esterni, qualificati come professionisti, docenti, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private, anche a riposo, rimane in carica per un triennio, salvo diversa deliberazione della Giunta Comunale.

3. I componenti del nucleo di valutazione sono nominato dalla Giunta Comunale.

4. Il nucleo di valutazione può essere supportato da esperti e/o specialisti di Settore, qualora ciò si renda necessario per dar luogo a valutazioni di particolare complessità. La nomina degli esperti, su indicazione del nucleo di valutazione, è rimessa all'organo competente.

5. Nel caso di valutazione dell'attività del direttore generale per la liquidazione dell'indennità di risultato, lo stesso non è presente alla riunione del Nucleo che funziona con gli altri due componenti.

Art. 3 – Competenze

1. Le competenze del nucleo di valutazione sono definite in base a quanto stabilito dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dagli statuti e dai regolamenti comunali, con particolare riferimento alle seguenti attività:

a) valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (incluse le posizioni organizzative), intesa come valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, da parte della Giunta Comunale, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, segnatamente per quanto riguarda la dirigenza dell'ente.

1. L'attività consiste:

a. nella verifica delle valutazioni dei dirigenti in riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dalla Giunta e dai CCDI dei dirigenti;

b. nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione degli eventuali fatti ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancanza o parziale attuazione dei possibili rimedi.

2. La valutazione dei dirigenti ha periodicità annuale, o altra prevista dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi della conoscenza dell'attività svolta nell'anno dei valutati da parte dell'organo valutatore, identificato nel nucleo di valutazione, nonché del principio della partecipazione del valutato al procedimento.

3. Il nucleo di valutazione può proporre alla Giunta i parametri e i criteri di analisi di controllo e di valutazione o suggerirne modifiche o integrazioni.

b) tutte le competenze ad esso assegnate dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e decentrati, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Inoltre, il nucleo di valutazione, in qualità di organo tecnico-consultivo, avrà oltre ai fondamentali compiti di cui sopra, quello di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la funzionalità dell'organizzazione nonché il livello di soddisfacimento dei bisogni e delle attese degli utenti e proporre progetti di razionalizzazione organizzativa finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi, evidenziando in particolare

- la realizzazione degli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa;
- la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Per la dettagliata indicazione delle competenze e del funzionamento del Nucleo di valutazione in tema di controllo interno si rimanda ad apposita regolamentazione.

Art. 4 - Esercizio delle competenze

Il nucleo fissa autonomamente, nel rispetto del diritto di informazione e di contraddittorio, le modalità di esercizio di tali attribuzioni ed ha, per questo, diritto di accedere a tutte le informazioni disponibili, di utilizzare le strutture comunali preposte all'organizzazione e al controllo di gestione e di fruire della collaborazione dei dirigenti.

Esso fissa, visti i CCDI vigenti, in via preliminare, i parametri e gli indicatori quantitativi e qualitativi di valutazione da applicare alla generalità delle figure dirigenziali, i quali terranno conto in particolare:

- della dimensione quantitativa della struttura organizzativa gestita, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- della complessità dell'attività gestita, della standardizzabilità dei processi, della variabilità, delle interdipendenze con le strutture organizzative interne e delle relazioni con l'utenza;
- delle responsabilità di risultato;
- della propensione alla sperimentazione, all'innovazione ed al miglioramento delle performance.

La valutazione deve essere effettuata con riferimento a:

- gli obiettivi e le risorse assegnate alla dirigenza nei programmi degli organi di direzione politica;
- piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali e lo stato di relativa attuazione;
- la qualità delle prestazioni, l'innovazione, la trasparenza e lo snellimento dei procedimenti amministrativi;
- gli elaborati eseguiti dalle strutture preposte al controllo di gestione e all'organizzazione;
- i carichi di lavoro;
- la capacità di gestire con flessibilità i fattori organizzativi, le risorse umane, i tempi e gli orari di lavoro, orientandone l'organizzazione alle esigenze dell'utenza ed al buon andamento della attività amministrativa;
- la capacità di assolvere al controllo di gestione;
- la capacità di interazione con l'ambiente esterno e contributo all'integrazione tra le diverse strutture organizzative in relazioni alle mutevoli necessità. Tutto ciò deve essere espresso attraverso una relazione annuale contenente dati,
- valutazioni e suggerimenti in ordine alla gestione amministrativa ed un allegato contenente la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

Detti elaborati debbono essere trasmessi al Sindaco entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione

Art. 5 - Relazione annuale

1. Il nucleo di valutazione redige annualmente una relazione complessiva sui risultati dei dirigenti raggiunti nel corso dell'anno e può fare proposte di miglioramento inerenti le funzioni svolte o da svolgere.

Art. 6 - Accesso agli atti

1. Le disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione, pertanto, i componenti del nucleo di valutazione hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, le informazioni utili all'esercizio della funzione loro affidata.

Art. 7 - Riunioni

1. Il Direttore Generale svolge funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione. Le riunioni del nucleo di valutazione sono convocate dal presidente secondo necessità.
2. Alle riunioni del nucleo possono partecipare i dirigenti (o il segretario) dell'ente opportunamente invitati, con congruo preavviso.
4. Le sedute del nucleo di valutazione non sono pubbliche; viene assicurato il servizio di segreteria o al proprio interno o tramite un dipendente incaricato dal direttore generale.
5. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 8 - Segreto d'ufficio

1. I componenti del nucleo di valutazione sono tenuti al segreto d'ufficio sull'attività svolta e gli argomenti trattati, per evitare possibili pregiudizi a persone o all'ente.

Art. 9 - Compensi

1. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione è corrisposto un compenso lordo pari a euro 260,00 a seduta, con un limite massimo di dodici sedute annue.
2. I compensi si intendono onnicomprensivi. Su di essi vengono applicate le ritenute previste dalla normativa vigente. La liquidazione avviene a cadenza annuale previa presentazione della relazione di cui all'articolo 5.
3. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.